

DETERMINA DEL DIRETTORE GENERALE
ASUR
N. DEL

Oggetto: costituzione parte civile nel procedimento penale n. 000486/2014 R.G. App. avanti alla Corte di Appello di Perugia.
Provvedimenti per la costituzione in giudizio.

IL DIRETTORE GENERALE
ASUR

.....

VISTO il documento istruttorio, riportato in calce alla presente determina, dal quale si rileva la necessità di provvedere a quanto in oggetto specificato;

RITENUTO, per i motivi riportati nel predetto documento istruttorio e che vengono condivisi, di adottare il presente atto;

VISTA l'attestazione del Dirigente / Responsabile della Ragioneria / Bilancio in riferimento al bilancio annuale di previsione;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Sanitario e del Direttore amministrativo, ciascuno per quanto di rispettiva competenza;

- D E T E R M I N A -

- 1 di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 000486/2014 R.G. App avanti alla Corte di Appello di Perugia – sezione penale – su rinvio della Corte Suprema di Cassazione;
- 2 di affidare l'incarico di tutelare e difendere le ragioni dell'Asur all'Avv Tristano Tonnini , con studio in Fano, al quale viene conferita procura speciale anche ai sensi degli artt. 76 -100 e 122 c.p.p. e comunque per ogni incombente che risultasse necessario ai fini della costituzione di cui alla presente delibera e al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non;

- 3 di dare atto che l'ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico all'Avv. Tristano Tonnini è pari ad €. 4.827,55 comprensivo di iva e cap come per legge, calcolato in base alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività effettivamente svolte dal professionista incaricato;
- 4 che la relativa spesa farà carico al conto n.0202030103 "F/do rischi contenzioso personale dipendente" con autorizzazione AV1 AALEG n. 3 sub 1;
- 5 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attweb salute albo pretorio informatico a norma dell'art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;
- 6 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO
(Dr. Pierluigi Gigliucci)



IL DIRETTORE SANITARIO
(D.ssa Nadia Storti)



IL DIRETTORE GENERALE
(Dott. Alessandro Marini)



- DOCUMENTO ISTRUTTORIO -

U.O.C. LEGALE

Normativa di riferimento:

- legge Regione Marche n. 13/2003;
- Legge n. 241/90 ss.mm.ii.;
- Codice Civile e Codice di Procedura Civile;
- D.Lgs n. 196/2003

PREMESSO:

che con sentenza della Corte di Appello di Ancona n. 1082/2012 veniva confermata la sentenza n. 284/2011 emessa dal Tribunale di Pesaro , in virtù della quale il Dott. D.A. veniva "condannato alla pena, condizionatamente sospesa, di anni uno e mesi quattro di reclusione, interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni uno e quattro mesi, al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile, Asur Zona Territoriale n. 3 di Fano, liquidati in comprensivi €. 2.000,00, oltre al pagamento delle spese processuali e di quelle sostenute dalla parte civile, per la sua costituzione e difesa, liquidate in complessivi €. 2.500,00, oltre accessori di legge" e con la quale veniva condannato il dott. D.A. al pagamento delle spese di giustizia del grado e alla rifusione delle spese sostenute dalla costituita parte civile per il giudizio di appello che venivano liquidate in €. 1.200,00 oltre accessori di legge;

che la suddetta sentenza veniva impugnata, dal dott D.A., avanti alla Corte Suprema di Cassazione – V° Sezione Penale ove l'Amministrazione si costituiva parte civile per le cure dell'Avv Francesca Cecchini, collega di studio dell'Avv. Tristano Tonnini;

che la Corte Suprema di Cassazione definiva il procedimento con sentenza n. 18842/14 con la quale annullava la sentenza impugnata senza rinvio con riferimento al reato di danneggiamento perché il fatto non sussiste e rinviava alla corte di appello di Perugia con

riferimento al reato di rifiuto di atti d'ufficio nonché per la rideterminazione della spesa. Rigettava nel resto il ricorso ;

Visto il decreto di citazione della Corte di Appello di Perugia che citava le parti costituite per l'udienza del 12.01.2016;

ritenuto di conferire l'incarico professionale all'Avv Tristano Tonnini , con studio in Fano, che ha tutelato la difesa dell'Asur nella vicenda sia in sede civile che penale , ad eccezione della difesa presso la Corte di Cassazione non essendo ancora Cassazionista;

di dare atto che l'ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico all'Avv. Tristano Tonnini è pari ad €. 4.827,55 comprensivo di iva e cap come per legge, calcolato in base alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività effettivamente svolte dal professionista incaricato, ridotte del 20%;

Per quanto sopra esposto si propone al Direttore Generale la seguente determina:


- 1 di costituirsi parte civile nel procedimento penale n. 000486/2014 R.G. App avanti alla Corte di Appello di Perugia – sezione penale – su rinvio della Corte Suprema di Cassazione;
- 2 di affidare l'incarico di tutelare e difendere le ragioni dell'Asur all'Avv Tristano Tonnini , con studio in Fano, al quale viene conferita procura speciale anche ai sensi degli artt. 76 -100 e 122 c.p.p. e comunque per ogni incombente che risultasse necessario ai fini della costituzione di cui alla presente delibera e al fine di ottenere il risarcimento dei danni patrimoniali e non;
- 3 di dare atto che l'ipotesi di compenso liquidabile in via presuntiva per il presente incarico all'Avv. Tristano Tonnini è pari ad €. 4.827,55 comprensivo di iva e cap come per legge, calcolato in base alle tabelle allegate al D.M. n. 55/2014, fatta salva la determinazione in via definitiva del compenso all'esito del giudizio in relazione alle attività effettivamente svolte dal professionista incaricato;
- 4 che la relativa spesa farà carico al conto n.0202030103 "F/do rischi contenzioso personale dipendente" con autorizzazione AV1 AALEG n. 3 sub 1;
- 5 di dare atto che la presente determina non è sottoposta a controllo regionale ed è efficace dal giorno della pubblicazione sul sistema attiweb salute albo pretorio

informatico a norma dell'art. 28 della legge regionale n. 26/96 come sostituito dall'art. 1 della L.R. n. 26/96 e s.m.i.;

6 di trasmettere il presente atto al Collegio Sindacale a norma dell'art. 17 della L.R. 26/96 e s.m.i.;

Il Responsabile del Procedimento

Avv. Marisa Barattini




Ragioneria, Bilancio e Controllo di Gestione.

Si prende atto di quanto dichiarato dal responsabile del procedimento e si attesta che la spesa derivante dal presente atto farà carico al conto n. 0202030103 "F/do rischi contenzioso personale dipendente" con autorizzazione AV1 AALEG n. 3 sub 1;


Dirigente Controllo Gestione

D.ssa Anna Olivetti



Dirigente Bilancio

D.ssa Laura Cardinali



- ALLEGATI -